

STATUTO

LA GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIENZA SI VIA DOGALI 3

Numero REA: SI - 134926

Codice fiscale: 01282910528

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

	certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto se-	
	gue	
	ART. I - CONSENSO	
	E' costituita tra i signori Stefanelli Carlo, Vegni Beatrice,	
	Medicheschi Alessandra e Casiroli Giulia una società coopera-	
	tiva sotto la denominazione "LA GINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	ART. II - CAPITALE E CONFERIMENTI	
	La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio ammonta ad	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) pertanto i versa-	
	menti eseguiti ammontano a complessivi Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Danno atto i comparenti che i versamenti del capitale de-	
	scritti sono stati eseguiti come segue:	
	- Stefanelli Carlo sottoscrive una quota di Euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero);	
	- Vegni Beatrice, sottoscrive una quota di Euro 25,00 (venti-	
	cinque virgola zero zero);	
	- Medicheschi Alessandra, sottoscrive una quota di Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero);	
	- Casiroli Giulia, sottoscrive una quota di Euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero).	
	Dette quote vengono versate dai soci in denaro contante nelle	
	casse sociali.	
	ART. III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -	

	PATTI SOCIALI	
	STATUTO	
	della " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di Pienza la Società cooperativa denominata « La Gine-	
	stra SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ».	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 05 (cinque) febbraio 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa conformemente all'art. 1 della legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	

	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali an-	
	che mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità,	
	dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	

	all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'im-	
	presa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto di-	
	retto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati	
	in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educa-	
	tive da svolgersi in strutture private e/o pubbliche:	
	AMBITO SOCIO-EDUCATIVO	
	· Realizzazione e/o gestione di centri per l'infanzia, as-	
	sili nido, nido domiciliare, nido aziendale, centro gioco,	
	centro genitori e figli, centro giovani, scuole materne, ludo-	

	teche, centri di lettura, biblioteche, campi estivi, sia in	
	strutture residenziali che commerciali e/o all'aperto.	
	• Gestione di interventi di animazione a favore di bambi-	
	ni, giovani, adolescenti e/o anziani.	
	• Realizzazione e/o gestione di corsi, laboratori, semina-	
	ri e attività rivolti a terzi anche in strutture pubbliche.	
	• Organizzazione di servizi di assistenza, sostegno e ria-	
	bilitazione a supporto dei minori, dei genitori o della fami-	
	glia e/o di soggetti diversamente abili sia a domicilio che	
	presso strutture pubbliche e /o private con particolare rife-	
	rimento alle scuole e ad altre strutture di accoglienza.	
	• Promuovere, organizzare o gestire, sia direttamente che	
	in collaborazione con altri organismi, privati o pubblici,	
	centri di aggregazione sociale con annessi pubblici esercizi	
	per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritiro-	
	vo di recitazione, biblioteche, impianti sportivi ecc.	
	• Organizzare o gestire iniziative socio culturali, ludico	
	ricreative in genere ed educative.	
	• Realizzazione di sportelli psicopedagogici, finalizzati	
	alla prevenzione dei disagi giovanili.	
	• Organizzare, gestire e promuovere attività di informa-	
	zione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione	
	non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;	
	• Organizzare, gestire e promuovere attività di integra-	
	zione sociale, etnica e culturale.	

	· Attività, educative, formative, di supporto e recupero	
	scolastico e/o extra scolastico per i minori e adulti;	
	· Gestione diretta o per conto terzi di servizi per favo-	
	rare l'inserimento o il reinserimento sociale, di minori che	
	si trovano in condizioni di disagio socioeconomicoculturale e	
	di minori ad alto rischio delinquenziale o di tossicodipen-	
	denza;	
	· Gestione diretta o per conto terzi di centri diurni e	
	residenziali di accoglienza e socializzazione.	
	AMBITO SOCIO - ASSISTENZIALE	
	· Concretizzare progetti e programmi finalizzati all'orga-	
	nizzazione e gestione di servizi socio - sanitari e assisten-	
	ziali.	
	· Gestione diretta e/o per conto terzi di servizi socioas-	
	sistenziali, a favore di portatori di handicap ed anziani	
	presso strutture pubbliche e private di ogni ordine e grado;	
	· Gestione di attività socio-assistenziali a favore di	
	soggetti portatori di interessi sociali e economici svantag-	
	giati o di chiunque ne abbia manifestato la necessità anche	
	per conto di enti pubblici;	
	· Gestione di interventi di animazione in strutture pub-	
	bliche e/o private quali ospedali, residenze sociali, centri	
	diurni per anziani in case di riposo o di cura, luoghi di	
	soggiorno e strutture affini;	
	· Organizzazione, gestione dei servizi sanitari intra ed	

	extra ospedalieri;	
	• Gestione diretta e/o per conto terzi dei servizi riabi-	
	litativi e fisioterapici presso strutture pubbliche e private	
	di ogni ordine e grado;	
	• Concretizzare progetti finalizzati alla partecipazione	
	di gare d'appalto e/o pubblici incarichi indette da enti pub-	
	blici e/o privati per la gestione di servizi rivolti agli an-	
	ziani e ai portatori di handicap;	
	• Gestione di case albergo, case famiglia, centri anziani,	
	strutture educativoassistenziali, residenziali e non;	
	ATTIVITA' SOCIO - EDUCATIVA IN AMBITO TURISTICO	
	• Promozione di attività quali gruppo di acquisto solida-	
	le e commercio equo e solidale;	
	• Promuovere e realizzare progetti che si ispirino ai	
	principi dell'agricoltura sociale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	

	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti	
	finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie :	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione, possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e	
	che siano interessati alla partecipazione allo scambio mutua-	
	listico nel territorio di operatività della cooperativa;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91, e che siano interessati allo	
	svolgimento dell'attività della cooperativa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la va-	
	lutazione dell'organo amministrativo, esercitino in proprio	
	imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla	
	tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza	
	con l'attività svolta dalla cooperativa.	

	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, in tale cate-	
	goria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	

	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettan-	
	ti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il suo recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso	
	nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del pre-	
	sente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza,	
	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	

	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed il regolamento interno, nonché di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	nei regolamento interno, in rapporto alla quantità di lavoro	
	disponibile;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 37 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) e f) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) gli estremi della deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	

	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci, specificando l'eventuale inserimento nella catego-	
	ria speciale.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con pro-	
	pria decisione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) allo svolgimento diligente delle attività lavorative di	
	volta in volta assegnate, nell'ambito delle opportunità di	
	lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione della coopera-	
	tiva le loro capacità professionali ed il loro lavoro in re-	
	lazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Art. 9 (Conferimenti)	
	Possono formare oggetto di conferimento, sia in fase di co-	
	stituzione della società che in fase di aumento di capitale,	

	oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili	
	di valutazione economica.	
	A mero titolo esemplificativo i beni mobili e immobili, i cre-	
	diti, il know-how, i diritti d'autore e il diritto di godi-	
	mento di immobili.	
	Art. 10 (Diritti del socio)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	La consultazione dovrà essere effettuata con modalità e dura-	
	ta tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento	
	dell'attività della cooperativa.	
	I diritti di cui ai comma precedenti non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempien-	
	ti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	postale o a mano alla Società. Gli Amministratori devono esa-	
	minarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 38 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01	
	e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato definiti-	
	vamente l'attività di volontariato presso la cooperativa,	
	così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno venti giorni, non adempia al versamento del	

	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso,	
	la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata po-	
	stale o a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Orga-	
	no amministrativo su tali materie sono demandate alla deci-	
	sione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e se-	
	guenti del presente statuto.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio di cui al 1° comma.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota delle riserve divisibili allo stesso	
	spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto ed il	
	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad	
	un quarto.	

	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	

	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 18 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	
	nistrazione, offerti esclusivamente ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori quali-	
	ficati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione	
	transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	· l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	

	• le modalità di circolazione;	
	• i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione, di	
	cui al precedente articolo 18;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	4) dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Collegio arbitrale.	

	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle mo-	
	dalità previste dal successivo articolo 22 e, successivamente	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	In particolare, la cooperativa in sede di approvazione del	
	bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrati-	
	vo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori la corre-	
	sponsione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3,	
	comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secon-	
	do le modalità ivi contemplate.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei Sin-	
	daci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) la determinazione della misura dei compensi agli Ammini-	
	stratori ed ai Sindaci od al Revisore;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori	
	e dei Sindaci o del Revisore;	
	h) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	

	co;	
	i) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	j) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) e d) possono essere adottate mediante consultazione scrit-	
	ta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle	
	forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere e), f),	
	g), h), i) e j), oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adot-	
	tate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui	
	al successivo art. 25.	
	Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere e), f), g), h), i) e j) del precedente articolo, pos-	
	sono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione	
	sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	

	scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scrit-	
	to, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	
	Nel caso in cui si opti invece per il sistema del consenso e-	
	spresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento del-	
	la stessa, dovranno trasmettere alla società apposita dichia-	
	razione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto,	
	nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto oppor-	

	tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la man-	
	canza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto e-	
	quivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere i voti previsti dall'articolo 28.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 25 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f),	
	g), h), i) e j) del precedente art. 23 e in tutti gli altri	
	casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più ammini-	
	stratori o un numero di soci che rappresentano almeno un ter-	
	zo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	

	tera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione. Essi sono rieleggibili.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale	
	la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale an-	
	damento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica o alle azioni che si intendono intraprendere per riac-	
	quistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazio-	
	ne il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo Amministra-	

	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima del-	
	l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo	
	che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,	
	sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il com-	
	penso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei partico-	
	lari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	

	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci anche due Sin-	
	daci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	

	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	

	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della de-	
	terminazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	

	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	21, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente articolo 26.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la «disciplina delle società cooperative», a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo Statuto alle norme relative alle società per a-	
	zioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	ART. IV - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL	
	REGISTRO DELLE IMPRESE	
	Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. C.C. i comparenti	
	dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società	
	è il seguente: Pienza (Si) Frazione Monticchiello Piazza del-	
	la Commenda n. 17.	
	ART. V - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI	
	I soci di comune accordo convengono che la società venga am-	
	ministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale compe-	
	tono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-	
	zione, spettando al Presidente del Consiglio di Amministra-	